

INDICE:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI
OCCUPAZIONE

ART. 2
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 3
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
E VERSAMENTO DELLA RELATIVA TASSA

ART. 4
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE

ART. 5
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 6
OCCUPAZIONI D'URGENZA

ART. 7
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 8
CAUSE DI DECADENZA

ART. 9
REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 10
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

ART. 11
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 12
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 13
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

ART. 14
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 15
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

ART. 16
TARIFFE

ART. 17

OGGETTO DELLA TASSA

ART. 18

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

ART. 19

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA art. 42 D. Lds. 507

ART. 20

OCCUPAZIONI PERMANENTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art. 44 D.Lgs. 507

ART. 21

OCCUPAZIONI CON TENDE art. 44 D.Lgs. 507 2° comma

ART. 22

PASSI CARRABILI art. 44 D.Lgs. 507 commi da 3 a 11

ART. 23

OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO art. 44 D.Lgs. 507 comma 12

ART. 24

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO. DISCIPLINA art. 46 D.Lgs. 507-D.Lgs. 566

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO art. 47 D.Lgs. 507

ART. 26

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 27

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA art. 48 D.Lgs. 507

ART. 28

DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 29

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art. 45 D.Lgs. 507

ART. 30

OCCUPAZIONI CON TENDE art. 45 D.Lgs. 507 comma 3°

ART. 31

OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE, E FESTEGGIAMENTI art. 45 comma 4 D.Lgs. 566/93

ART. 32

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI D.Lgs. 566/93

ART. 33

AUTOVETTURE DI USO PRIVATO art. 45 D.Lgs. 507 comma 6

ART. 34
MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI

ART. 35
OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI art. 45 D.Lgs. 507 comma 8

ART. 37
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

ART. 38
RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

ART. 39
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

ART. 40
ESENZIONE DELLA TASSA

ART. 41
ESCLUSIONE DALLA TASSA

ART. 42
SANZIONI

ART. 43
RIMBORSI

ART. 44
RUOLI COATTIVI

ART. 45
NORME TRANSITORIE

ART. 46
ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

DISPOSIZIONI GENERALI

- I. Il presente regolamento, disciplina i criteri di applicazione della tassa, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolar modo dal Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, dal decreto legislativo 28.12.1993 n. 566 e dal Decreto Ministeriale 26.04.1994.
- II. Oggetto del regolamento è la disciplina delle occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico.
Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.
- III. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche si distingue in permanente o temporanea:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui al successivo art. 40, 2° comma, e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento (art. 41)

ART. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare e le esatte misure;
 - la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;
 - la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa ed, eventualmente, da documentazione fotografica.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in tali casi, di imporre idonea cauzione, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, a garanzia dell'eventuale futuro ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
5. L'Amministrazione entro 10 giorni dalla domanda può richiedere i documenti e i chiarimenti utili ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza che dovranno essere prodotti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data richiesta per l'occupazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 per le occupazioni d'urgenza.
7. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE **E VERSAMENTO DELLA RELATIVA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. Fino all'approvazione di tale modello, il pagamento verrà effettuato su bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, recante la causale del versamento. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non

inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 20%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa. Le frazioni di ora, vengono considerate intere.

ART. 5

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: le generalità, il codice fiscale, il domicilio del concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che comportano la decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione o l'autorizzazione devono inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. In tutti i casi vengono accordate con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il destinatario dell'atto di concessione o di autorizzazione di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Per le occupazioni permanenti, la competente autorità comunale dovrà esprimersi sul rilascio o il diniego della concessione. Entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio o diniego dell'autorizzazione è stabilito in due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Le concessioni vengono rilasciate per la durata massima di anni 10.
7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa invio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta a mezzo di stampato predisposto dall'Amministrazione Comunale.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 8

CAUSE DI DECADENZA

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del titolare della concessione o autorizzazione o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti in materia di occupazione dei suoli vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di rilascio, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o qualsiasi indennità.

ART. 10

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 11

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

ART. 12

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 13

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di occupazione per sottosuolo, può imporre un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Marcignago, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., ha una popolazione residente al 31.12.1991 di 1465 unità e appartiene alla classe V[^].

ART. 15

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da classificazione che si allega al presente regolamento e ne forma parte integrante.

ART. 16

TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.
3. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D. Lgs. 507, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

ART. 17

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e al demanio statale.

ART. 18

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 19

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA art. 42 D. Lds. 507

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art. 15 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e sprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art. 15 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 1000 mq.

La tassa è determinata nelle misure massime e minime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi etc.. tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

ART. 20

OCCUPAZIONI PERMANENTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art. 44 D.Lgs. 507

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate.

ART. 21

OCCUPAZIONI CON TENDE art. 44 D.Lgs. 507 2° comma

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art. 20 è ridotta al 30%.

ART. 22

PASSI CARRABILI art. 44 D.Lgs. 507 commi da 3 a 11

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 20 ridotta al 50%, ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il comune può, a seguito di espressa richiesta dei soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di autorizzazione all'installazione di apposito cartello segnaletico.

Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.

Parimenti la tassa è ridotta del 50% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione attraverso passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione effettuando apposita domanda al comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 50%.

ART. 23

OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO art. 44 D.Lgs. 507 comma 12

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa di cui all'art. 20 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 24

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA art. 46 D.Lgs. 507-D.Lgs. 566

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 25.

Il comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto

per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO art. 47 D.Lgs. 507

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tariffa è determinata a Km lineare o frazione di esso.

Il comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, sulla base della tariffa come da allegato.

ART. 26

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e soprassuolo stradale, la tassa è determinata in misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe con le seguenti maggiorazioni:

1. Occupazione di durata non superiore a 30 giorni, superiore ad un Km. lineare, la tassa è maggiorata del 50%;
2. Occupazione di durata da 31 a 90 giorni: la tassa di cui al punto 1. è maggiorata del 30%, sia essa inferiore, uguale o superiore a un Km. lineare;
3. Occupazione di durata da 91 a 180 giorni, la tassa di cui al punto 1. è maggiorata del 50%, sia essa inferiore, uguale o superiore a un Km. lineare;
4. Occupazione di durata superiore a 180 giorni, la tassa di cui al punto 1. è maggiorata del 100%, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.

ART. 27

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA art. 48 D.Lgs. 507

Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 20, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 28

DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati.

ART. 29

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art. 45 D.Lgs. 507

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 15. del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

1^a categoria L. 2.000 al mq. al giorno

2^a categoria L. 1.000 al mq. al giorno

viene altresì determinato, sempre per le occupazioni temporanee, una tariffa ad ore determinata in rapporto alla tariffa giornaliera suddivisa in 24 ore.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% D.Lgs. 566/93. Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa di cui al comma precedente viene ridotta al 50%.

ART. 30

OCCUPAZIONI CON TENDE art. 45 D.Lgs. 507 comma 3°

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa di cui all'art. 29 è ridotta del 30% ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 31

OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE, E FESTEGGIAMENTI art. 45 comma 4 D.Lgs. 566/93

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono aumentate del 50%.

ART. 32

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI D.Lgs. 566/93

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee previste dal precedente articolo 24 (occupazioni di suolo e sottosuolo).

Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

ART. 33

AUTOVETTURE DI USO PRIVATO art. 45 D.Lgs. 507 comma 6

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 50%.

ART. 34

MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali si applica la tariffa ridotta dell'80% fisso.

ART. 35

OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI art. 45 D.Lgs. 507 comma 8

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 20%, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.

ART. 36

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 37

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 38

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni:

- le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% della tariffa;
- la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 70%;
- per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50% per cento;
- per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;
- per gli accessi carrabili o pedonali di cui all'art.22 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
- la tariffa è ridotta del 50% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 50%.

ART. 39

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

- Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;
- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%. Per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 20%;
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 40

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee inferiori a 60 minuti con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alla mezz'ora.

ART. 41

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 42

SANZIONI

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 43

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 44

RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 45

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 3 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 gg. dalla data di adozione del regolamento stesso. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;
- Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/9 effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.01.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 18 LUGLIO 1994**

**TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	DESCRIZIONE	Categoria 1 [^]	Categoria 2 [^]
a.	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico: per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 1, lett. a)	40.000	20.000
b.	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 1, lett. c)	40.000	20.000
c.	Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 2) riduzione al 30%	12.000	6.000
d.	Occupazioni con passi carrabili: per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 3) riduzione del 50%	20.000	10.000
e.	Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 10) riduzione del 50%	20.000	10.000
f.	Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni mq. e per anno (art. 44 comma 8) riduzione al 10%	4.000	2.000
g.	Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44 comma 9) riduzione del 50%	20.000	10.000
h.	Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%		
i.	Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinato, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. a. - (art. 44 comma 12)		
l.	Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93. La tassa è dovuta nella misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. (art. 47 comma 1): per ogni Km. lineare o frazione per anno	250.000	125.000

m.	Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 47, comma 2 bis): la tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.		
n.	Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 47, comma 3): fino a un massimo di Km. 5 lineari per anno. Per ogni Km. lineare o frazione superiore a Km. 5 lineari è dovuta maggiorazione di L. 20.000	100.000	70.000
o.	Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: per ogni apparecchio e per anno:	20.000	10.000
p.	Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno: La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.	80.000	15.000
q.	Per le gallerie sotterranee costruite dal comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti; oltre alla tassa di cui al punto l. è applicato un contributo una tantum pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie medesime.		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE

	DESCRIZIONE	Categoria 1 [^]	Categoria 2 [^]
a.	Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Per ogni mq. o metro lineare e per giorno: tariffa giornaliera per mq.	2.000	1.000
b.	Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20% (art. 45 comma 1)	1.600	800
c.	Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30% (Art. 45 comma 3) fissa	1.400	700
d.	Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45 comma 5) fissa	1.000	500
e.	Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,		

	giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa dell'80% (art. 45 comma c)	400	200
f.	Per le occupazioni temporanee del suolo e soprasuolo con condutture, impianti in genere ecc., le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45 comma 5)	1.000	500
g.	Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del 50% (art. 45 comma 6)	1.000	500
h.	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate nella lett. a. sono ridotte del 50% (art. 45 comma 6 bis)	1.000	500
i.	Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% (art. 45 comma 7)	400	200
l.	Per le occupazioni temporanee di curata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 20% (art. 45 comma 8)	1.600	800
m.	Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprasuolo stradale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e seguenti modifiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue (art. 47 comma 4) 1a - fino a Km 1 lineare e di durata non superiore a 30 giorni 2b - oltre il Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata del 50% (art. 47 comma 5)	10.000 15.000	5.000 7.500
	Per le occupazioni di cui al numero 1. di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1. da 31 fino 90 giorni la tassa è maggiorata del 30% (art. 47 c. 4) 2. oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni è maggiorata del 50% 3. di durata superiore a 180 giorni è maggiorata del 100%	13.000 15.000 20.000	6.500 7.500 10.000
	Per le occupazioni di fatto che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42 c. 2)		
n.	Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%	3.000	1.500

COMUNE DI MARCIGNAGO

Provincia di Pavia

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA DI C.C. N. 36 DEL 18.07.1994
avente ad oggetto:
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP.

N. d'ordine	Definizione spazio ad area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	VIA	MARCIGNAGO	AMENDOLA
2	VIA	MARCIGNAGO	BORGO
3	VIA	MARCIGNAGO	F.LLI CAPELLI
4	VIA	MARCIGNAGO	DACCO'
5	VIA	MARCIGNAGO	DON MINZONI
6	VIA	MARCIGNAGO	MORO
7	VIA	MARCIGNAGO	NENNI
8	VIA	MARCIGNAGO	PAPA GIOVANNI XXIII
9	VIA	MARCIGNAGO	SACCHI
10	VIA	MARCIGNAGO	ROMA
11	VIA	MARCIGNAGO	S. AGATA
12	STRADA	MARCIGNAGO	PER TORRADELLO (cat. 1^ fino al campo sportivo)
13	VICOLO	MARCIGNAGO	MIRADOLO
14	VICOLO	MARCIGNAGO	RE
15	VIA	MARCIGNAGO	UMBERTO I°
16	PIAZZA	MARCIGNAGO	ROVIDA (solo marciapiedi)
17	PIAZZA	MARCIGNAGO	IV NOVEMBRE
18	VILLAGGIO	MARCIGNAGO	EUROPA
19	VIA	MARCIGNAGO	DEI BOSCHI
20	TRAVERSA	MARCIGNAGO	DON MINZONI

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP.

N. d'ordine	Definizione spazio ad area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	CASCINA	MARCIGNAGO	AGOSTERA
2	CASCINA	MARCIGNAGO	BRUSATA
3	CASCINA	MARCIGNAGO	CALIGNAGO
4	CASCINA	MARCIGNAGO	CASSINETTA
5	CASCINA	MARCIGNAGO	COLOMBAROLA
6	CASCINA	MARCIGNAGO	MOLINO VECCHIO
7	CASCINA	MARCIGNAGO	MONTAGNOLA

8	CASCINA	MARCIGNAGO	REMONDO'
9	FRAZIONE	MARCIGNAGO	DIVISA
10	STRADA	MARCIGNAGO	PER TORRADELLO (oltre il campo sportivo)